

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER UNA DURATA DI ANNI 2 ANNI CON EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI

1. Oggetto

Oggetto della procedura è la scelta di operatore economico al quale affidare il servizio di "somministrazione lavoro temporaneo" di cui al vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, per far fronte alle necessità di carattere temporaneo del Consorzio *I Castelli della Sapienza* (d'ora in poi Consorzio) e della Centrale Unica di Committenza istituita presso il Consorzio.

I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono alle seguenti categorie, con riferimento alla prima posizione economica di ciascuna del vigente CCNL comparto Funzioni Locali: **B1, B3, C1 e D1.**

Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie, si rinvia alle declaratorie contenute nell'allegato A) di cui al CCNL comparto Regioni Enti Locali del 31/03/1999. Attualmente i contratti di personale in somministrazione con l'Agenzia per il lavoro Temporary in scadenza il prossimo 31.12 2021 sono pari a 2 distinti, come segue:

n.1 **Istruttore amministrativo - contabile cat. C1**, part time 30 ore settimanali per le esigenze della Centrale Unica di Committenza istituita presso il Consorzio;

n.1 **Istruttore amministrativo - contabile cat. C1**, part time 16 ore settimanali per le esigenze dell'Ufficio Segreteria e Contabilità del Consorzio.

2. Fabbisogno dell'Amministrazione

Il prezzo orario complessivo è costituito dall'importo lordo di € 18,85 (**previsto per la categoria professionale C, posizione economica C1**), e la parte Margine d'Agenzia quantificata in € 0,95/ora sulla quale la Ditta dovrà indicare la percentuale di sconto offerto; il prezzo orario complessivo si ritiene costituito in via esemplificativa e non esaustiva da:

- Ricerca e selezione del personale;
- Retribuzione lorda del lavoratore
- Oneri contributivi previdenziali e assistenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
- Quota assicurativa Inail;
- Trattamento di Fine Rapporto, ferie e festività soppresse, tredicesima mensilità;
- Accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato;
- Utile d'impresa;
- Rischio di impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali

Ne consegue che la percentuale di sconto offerto di cui al precedente punto dovrà far sì che nella risultante del c.d. "margine di agenzia" siano ricomprese tutte le rimanenti voci non contenute nell'importo orario di euro 18,85 per la categoria professionale C, posizione economica C1.

Il Consorzio corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente il prezzo orario complessivo per le ore effettivamente prestate da parte del lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte del lavoratore medesimo come sopra esplicitato.

E' dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile. L'importo orario lordo da prendere a riferimento è pari a euro 18,85.

L'importo presunto dell'appalto, per il periodo di valenza contrattuale (anno 2022- 2023) e per l'eventuale rinnovo fino a un massimo di 6 mesi, è così composto:

Quadro economico anno 2022

Servizi/fornitura

Ore annue 1.655

a) Importo annuo costo personale per n. 1655 ore €. **31.196,75**

b) Percentuale margine Agenzia max € 0.95/ora €. **1.572,25**

TOTALE ANNO 2022 (a + b) €. 32.768,75

Quadro economico anno 2023

Servizi/fornitura

Ore annue 1.655

a) Importo annuo costo personale per n. 1655 ore €. **31.196,75**

b) Percentuale margine Agenzia max € 0.95/ora €. **1.572,25**

TOTALE ANNO 2023 (a + b) €. 32.768,75

Quadro economico proroga di n. 6 (sei) mesi

Ore annue n. 830

a) Importo annuo costo personale per n. 830 ore €. **15.645,50**

b) Percentuale margine Agenzia max € 0.95/ora €. **788,50**

TOTALE costo proroga (a + b) €. 16.434,00

Complessivamente, per l'intero periodo comprensivo di eventuale rinnovo, il valore stimato dell'appalto ammonta ad € 81. 971,50 di cui 78.047,50 per la copertura del costo per il personale somministrato ed € 3.932,00 per margine di agenzia, oltre iva al 22 per cento solo sul corrispettivo dell'Agenzia

Per l'individuazione dell'offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento (Funzioni Locali)

La somma sopra descritta è da intendersi come indicativa, potendo variare in relazione alle esigenze della Consorzio nel corso della durata dell'Appalto.

Il valore effettivo sarà determinato dalla fornitura di personale concretamente resa a favore del Consorzio sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

3. Revisione dei prezzi

E' riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL di categoria. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, la FEE (aggio) determinata all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fissa e invariabile per tutta la durata dell'Appalto. La revisione dei prezzi potrà avvenire nei limiti di spesa consentiti dalla normativa nazionale per quanto attiene al costo del lavoro flessibile per gli enti pubblici.

4. Durata dell'Appalto e Proroga

L'Appalto ha una durata di **2 anni**, decorrenti dalla data di notifica della determina di aggiudicazione. Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell'Appalto per un periodo di sei mesi alle medesime condizioni normative ed economiche dell'affidamento originario.

5. Garanzia definitiva

L'Agenzia affidataria è tenuta, nella fase di perfezionamento dell'Appalto, a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una garanzia definitiva determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e. La garanzia dovrà essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, di documentazione, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio. La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione, in base quanto previsto dall'Appalto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

6. Requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie del Consorzio, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi

erogati in via temporanea. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per i profili professionali che afferiscono alle seguenti categorie, con riferimento alla prima posizione economica di ciascuna del vigente CCNL comparto Funzioni Locali: B1, C1 e D1. Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie B, C e D si rinvia alle declaratorie contenute nell'allegato A) di cui al CCNL comparto Regioni Autonomie Locali del 31/03/1999. L'Agenzia dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dal Consorzio. L'eventuale trattamento economico integrativo accessorio sarà fatturato al momento della sua erogazione.

7. Compiti, obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia: - fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;

- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici; - garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;

- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;

- trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo;

- comunicare all'Ente l'eventuale assenza del lavoratore e sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta. Qualora le assenze a qualsiasi titolo del lavoratore superino i 2 giorni lavorativi e consecutivi, e se richiesto dal committente, l'Agenzia provvederà a sostituire il lavoratore somministrato per la durata dell'assenza entro 2 giorni lavorativi. L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Sono a carico della Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente, ed è tenuta ad adempiere in caso d'infortuni alle relative denunce. Il Consorzio potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del libro matricola ovvero documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia collocata in posizione utile. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

8. Responsabilità e oneri a carico del Consorzio I Castelli della Sapienza

L'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a:

- corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nella FEE offerta). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornire i dispositivi di protezione individuali.

9. **Corrispettivo**

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la FEE offerta per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che il Consorzio corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non-compresa nella base imponibile di IVA. La quota che il Consorzio andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (**FEE**) è soggetta ad IVA nella misura di legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'Amministrazione utilizzatrice all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (FEE) offerto.

10. **Fatturazione e modalità dei pagamenti**

Per il servizio di somministrazione, il Consorzio si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine. L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate al Consorzio contenenti i seguenti dati: • numero di contratto e nominativo del lavoratore; • quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore; • tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa; • retribuzioni accessorie se dovute; • costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia; • IVA sul margine di agenzia; • Totale fattura.

Contestualmente all'emissione ed invio delle fatture elettroniche, l'Agenzia dovrà inviare l'attestazione del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia. La liquidazione della fattura avverrà entro **30** giorni dalla data di ricevimento della stessa: per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo del Consorzio. Con il pagamento si intendono compensati, senza alcuna eccezione, ogni fornitura, ogni imposta di consumo, ogni trasporto, l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le varie assicurazioni sociali e previdenziali. Ogni pagamento è subordinato alla regolarità e validità del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Aggiudicatario.

Il pagamento di tutti gli importi di cui ai precedenti commi è subordinato alla verifica da parte della Stazione Appaltante in merito alla regolare esecuzione e documentazione/rendicontazione da parte dell'Aggiudicatario dei relativi servizi. Le fatture relative dovranno seguire le procedure previste per la fatturazione elettronica, indicando il Codice Unico tenendo conto che il Consorzio è soggetta a "*split payment*". Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti ovvero integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.

L'Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento. In caso di raggruppamento i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo, restando del tutto estranea La Stazione Appaltante ai rapporti intercorrenti tra

le imprese componenti il raggruppamento. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010. In caso di R.T.I., la mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all'uopo inserendo un'apposita clausola nel contratto di mandato. A tal fine l'Aggiudicatario è informato che il Codice C.I.G. relativo al presente appalto è:..... Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all'appalto. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. A tal fine l'appaltatore dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

11. Subappalto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La quota subappaltabile sarà autorizzata nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

12. Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione utilizzatrice, contesta mediante lettera via p.e.c. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

Il Consorzio potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- ritardo di presa in servizio del lavoratore rispetto al giorno concordato con l'Agenzia: nella misura dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo per i primi 5 giorni e nella misura del 1 per mille dal 6° giorno.

La penale sarà calcolata sull'importo del singolo contratto specifico;

- ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura rispetto al termine fissato nell'offerta tecnica (vedi art. 9): nella misura dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni nella misura dell'1 per mille dal 6° giorno. Il valore della penale sarà calcolato sull'importo del singolo contratto specifico;

- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da €. 200,00 a €. 600,00 in relazione all'entità delle inadempienze;

- mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Quanto dovuto dall'Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

13. Diritti sindacali

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva.

14. Cause di recesso

Il Consorzio può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il Consorzio può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

15. Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Appalto, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

16. Tutela della riservatezza

L'Agenzia si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

17. Norme di rinvio

L'Agenzia, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.

**PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO DI
UN DIPENDENTE SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA "C" -
ECONOMICA "C1" CCNL 2016-2018**

RETRIBUZIONE – TREDICESIMA - FERIE Importo

mensile

Importo

orario

Stipendio Tabellare 1.695,34 10,87

Indennità di Comparto 45,80 0,29

Rateo di Tredicesima 141,28 0,91

Rateo di Ferie ed ex Festività

(settimane da 5 gg. lavorativi) 178,58 1,14

TOTALE LORDO (mensile)- euro 2.061,00 (orario)13,21

ONERI Base Aliquota Importo

mensile

Importo

orario

TFR (escluso Indennità di comparto) 2.015,20 6,91% 139,25 0,89

INPS 2.061,00 30,08% 619,95 3,97

FORMAZIONE 2.061,00 4,00% 82,44 0,53

6

ENTE BILATERALE 2.061,00 0,20% 4,12 0,03

INAIL (1,60% + addizionale 1%) 2.061,00 1,616% 33,31 0,21

TOTALE ONERI 879,07 5,64

TOTALE COSTO ELEMENTI RETRIBUTIVI E ONERI –

MENSILE/ORARIO (mensile)2.940,06 (orario)18,85

Importo orario da prendere a riferimento: Euro 18,85